

SCHEMA

COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA

PROVINCIA DI TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA

**REP.** \_\_\_\_\_ CONTRATTO DI COMODATO.

L'anno **duemilaventidue** addì ..... del mese di ....., alle ore ..... in Dimaro Folgarida nella sede municipale di Piazza Serra, n.10 nella frazione di Dimaro, avanti a me dott. Rino Bevilacqua, Segretario del Comune di Dimaro Folgarida, autorizzato per legge a rogare nell'interesse dell'Amministrazione gli atti in forma pubblica amministrativa sono comparsi:=====

- Il Signor LAZZARONI ANDREA, nato a Brescia il 27.06.1974, residente in Dimaro Folgarida, Via Campiglio, 206 in qualità di Sindaco "Pro-tempore" del Comune di Dimaro Folgarida, con sede in Dimaro piazza G. Serra 10 C.F. 02401970229, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, come autorizzato alla stipula del presente atto con delibera 228/2022=====

- Il Signor \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, quale Presidente dell'Associazione IRIS Onlus (di seguito denominata "Associazione"), con sede in Novella (TN) in Via Carlo Cipriano Thun , codice fiscale 92011010227;

Premesso :

- che il Comune di Dimaro Folgarida è proprietario dell'unità immobiliare sita in Monclassico, individuata nella p.ed. 127 in C.C. Monclassico, locale palestra.
- che il Comune di Dimaro, nell'intento di favorire l'impulso e la promozione dell'attività di sensibilizzazione al riuso di oggetti e/o vestiario, si è reso disponibile a concedere in comodato all'Associazione dei locali necessari alla stessa per l'esercizio della propria attività statutaria, legata specificatamente ed esclusivamente al

mercantino del riuso come disposto con deliberazione della Giunta comunale 228/2022 (All. 1)

- che l'Associazione è disponibile a ricevere in comodato i locali di cui al punto precedente di proprietà del Comune di Dimaro Folgarida, e ciò al fine di poter espletare anche in Dimaro Folgarida la propria attività statutaria (progetto mercatino riuso).

I predetti comparenti della cui identità e capacità giuridica io segretario Comunale rogante sono personalmente certo, hanno liberamente, di comune accordo, richiesto con la mia assistenza di rinunciare ai testimoni.

#### TUTTO CIO' PREMESSO TRA

1) il Comune di Dimaro Folgarida con sede municipale di Piazza Serra 10, nella persona del Sindaco "pro tempore" Lazzaroni Andrea P.IVA 02401970229, comodante;

e

2) l'Associazione IRIS Onlus con sede in Novella Via Carlo Cipriano THun CF 92011010227, nella persona del Presidente sig./ra \_\_\_\_\_, comodatario;

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

##### ARTICOLO 1

Il Comune di Dimaro Folgarida, come sopra rappresentato, dà e concede in comodato gratuito all'Associazione IRIS Onlus, che a mezzo del Suo Presidente accetta e riceve, l'immobile costituito dalla p.ed. 127 in C.C. Monclassico e locale ex palestra.

##### ARTICOLO 2

L'immobile sopra descritto dovrà essere utilizzato dall'Associazione esclusivamente per l'esercizio del progetto denominato "Mercatino del Riuso"

##### ARTICOLO 3

La durata del presente comodato è fissata in anni 3, dal giorno ..... e fino al .....

Alla scadenza del comodato e previa adozione di specifico provvedimento, l'Amministrazione Comunale potrà valutare l'opportunità di procedere al rinnovo del contratto stesso, nelle medesime forme del presente contratto.

#### ARTICOLO 4

Il contratto di comodato si intende risolto ipso iure qualora gli immobili non vengano utilizzati per gli scopi di cui all'art. 2. Il comodatario non potrà concedere l'immobile in subcomodato o in locazione o in qualsiasi tipo di disponibilità a terzi secondo quanto stabilito dall'art. 1804 del Codice Civile, senza l'autorizzazione del proprietario. Si autorizza fin d'ora il comodatario a subconcedere nella forma del comodato a titolo gratuito i locali di cui al presente contratto al Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze, anche al fine di un uso promiscuo tra comodatario e subcomodatario.

#### ARTICOLO 5

Il comodante deve permettere al comodatario il godimento degli immobili in oggetto, ed è tenuto ad astenersi dal compimento di atti di disposizione materiale o giuridica sul bene, ed in genere da turbative di fatto o di diritto che possano pregiudicare il concreto godimento da parte del comodatario. Sarà anche tenuto a restituire al comodatario l'immobile, ove questi ne perdesse, per qualsiasi motivo, la detenzione e sia in potere del comodante ripristinarla.

Il comodante non garantisce invece l'idoneità dell'immobile all'uso a cui è destinato; egli dovrà peraltro avvertire il comodatario di eventuali vizi della cosa che sono a sua conoscenza, rispondendo in caso contrario dei danni che ne derivano, ai sensi dell'art. 1812 del codice civile. Il comodatario dichiara comunque di aver già preso visione degli immobili, di averli riscontrati idonei all'uso pattuito, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi li utilizza o

frequenta, e di rinunciare, ove occorre possa, ad ogni garanzia per i vizi occulti dell'immobile, salvo quanto disposto dall'art. 1812 sopra citato, e salvo il disposto dell'art. 1229 del codice civile, con gli stessi limiti il comodatario rinuncia altresì a qualsiasi garanzia da parte del comodante per molestie di fatto o di diritto da parte di terzi. Si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore senza il preventivo consenso del comodante.

Rimane a carico del comodante proprietario la responsabilità ex art. 2053 del codice civile.

Il comodatario potrà, a sua discrezione, assicurare gli immobili contro i danni di incendio e scoppio ed altre calamità; in tal caso, la polizza dovrà essere vincolata a favore del comodante, anche agli effetti degli articoli 1259 e 1920 del codice civile.

#### ARTICOLO 6

Le spese di ordinaria amministrazione, di gestione e di pulizia dei locali concessi in uso sono a carico del comodatario.

Restano a carico del comodatario tutte le spese di ordinaria manutenzione.

Restano invece a carico del comodante proprietario tutte le spese di manutenzione straordinaria.

#### ARTICOLO 7

Sono a carico del comodatario tutti i costi relativi le spese di illuminazione, riscaldamento , ecc.

Per le spese di illuminazione e riscaldamento relative alla p.ed. 127 in C.C. Monclassico il Comune di Dimaro Folgarida provvederà all'invio della richiesta di

rimborso con cadenza annuale, mediate conteggio del contatore per il riscaldamento e un forfait per i consumi di energia elettrica;

#### ARTICOLO 8

Qualunque modifica al presente contratto non potrà essere approvata che mediante atto scritto, nella medesima forma.

#### ARTICOLO 9

Il comodante potrà recedere anticipatamente dal presente contratto.

In caso di inadempimento alle obbligazioni del comodatario, come descritte nel presente contratto, il comodante potrà richiedere la restituzione immediata.

Il comodatario potrà recedere liberamente dal presente contratto, essendo il termine per la restituzione stabilito a suo esclusivo favore, ai sensi dell'art. 1184 del codice civile, in tal caso, il comodante sarà obbligato a ricevere immediatamente la restituzione dell'immobile.

Il recesso, sia del comodante che del comodatario, è atto unilaterale recettizio, e dovrà essere comunicato alla controparte, unitamente all'eventuale preavviso con richiesta di restituzione, con posta elettronica certificata.

#### ARTICOLO 10

Ogni spesa connessa e conseguente alla presente nonché le relative quietanze e tasse sono a carico del comodatario.

#### ARTICOLO 11

Ciascuna delle parti del presente contratto dichiara di avere in essere con primarie Compagnie di assicurazione, autorizzate ad operare in Italia ai sensi di quanto disposto dal d.Lgs 209/2005 e dal Regolamento IVASS n. 10/2008 e ss.mm.oo. polizze a copertura:

- Di tutti i danni materiali e diretti che i beni in genere di sua proprietà e/o alla

stessa a qualsiasi titolo in uso (comodato, noleggio, leasing. Etc.) possono subire mentre si trovano presso l'ubicazione o le ubicazioni dedotta/e nel presente contratto a seguito di un qualsiasi evento (ex. Incendio, evento naturale, atto vandalico etc);

- Dei rischi connessi con la proprietà e/o uso a qualsiasi titolo dei beni utilizzati nella propria attività ivi compresi i beni dedotti nel presente contratto;
- Dei rischi per i danni a persone e/o cose che dalla rispettiva attività potessero derivare a terzi e/o a dipendenti e collaboratori a vario titolo.

Ciascuna parte del presente contratto dichiara altresì che le polizze sopra indicate sono perfettamente valide ed efficaci per tutta la durata del presente contratto. Le parti dichiarano pertanto di rinunciare reciprocamente a rivalersi l'una sull'altra e viceversa per i danni patiti e/o patendi nel corso del rapporto normato dal presente contratto e ad inserire idonea clausola di rinuncia alla azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. dei rispettivi contratti di assicurazione. Le parti si impegnano inoltre a mantenere valida ed operante la suddetta clausola di rinuncia alla azione di surrogazione per tutta la durata del presente contratto. A riprova dell'esatto adempimento delle obbligazioni sopra assunte le parti si impegnano all'atto della firma del presente contratto a scambiarsi copia dei propri contratti di assicurazione con espressa clausola di rinuncia alla azione di surrogazione

#### ARTICOLO 12

Per tutti gli effetti, anche esecutivi, del contratto il conduttore elegge domicilio presso il Comune di Dimaro Folgarida.

#### ARTICOLO 13

Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di comodato in quanto applicabili.

#### ARTICOLO 14

Per tutto quanto non previsto nel presente atto le parti fanno esplicito riferimento al disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

#### ARTICOLO 15

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio/Ufficio Segreteria per lo svolgimento dell'attività di "Contratti" in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è l'Ente Comune di Dimaro Folgarida con sede a Dimaro Folgarida in piazza Serra 10 (e-mail [comune@comune.dimarofolgarida.tn.it](mailto:comune@comune.dimarofolgarida.tn.it), sito internet <https://www.comune.dimarofolgarida.tn.it/>), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it) ).

Le parti possono esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso l'Asuc di Dimaro.

E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 9 pagine a video, oltre le firme, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali hanno preso visione e confermato la loro esattezza, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.2.1913 n. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

Letto e sottoscritto in segno di accettazione e conferma.=====

Il Sindaco del Comune di Dimaro F.

L'Associazione IRIS Onlus

Andrea Lazzaroni

\_\_\_\_\_

Il Segretario comunale

Dott. Rino Bevilacqua